



Comune di Loano

(Provincia di Savona)
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
I.M.U.
ANNO 2021

AVVISO

Il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno dovrà essere effettuato entro il **16 dicembre 2021**, sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per l'anno 2021 con provvedimento consiliare n. 51 del 30.12.2020 e di seguito indicate:

ALIQUOTA	FATTISPECIE IMPOSITIVA	DETRAZIONE
0,3 per cento	Abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e unità immobiliari classificate C/2, C/6 e C/7 considerate pertinenze delle prime come indicato dalla legge	€. 200,00
0,64 per cento	Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale adibiti a civile abitazione, concessi in locazione almeno annuale con contratto registrato o concessi in comodato a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado	NON SPETTANTE
1,06 per cento	Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale adibiti a civile abitazione a disposizione	NON SPETTANTE
0,64 per cento	Strutture turistico-ricettive, comunque rientranti nella disciplina della L.R. 12 novembre 2014, n. 32, non accatastate come categoria "D", unità immobiliari classificate C/1 sede di attività commerciali e artigiane, unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/3 sede di attività commerciali e artigiane	NON SPETTANTE
0,76 per cento (allo Stato)	Unità immobiliari classificate nella categoria catastale "D"	NON SPETTANTE
1,06 per cento	Aree edificabili, terreni agricoli, abitazione principale e relative pertinenze dei pensionati AIRE e tutte le altre tipologie costituenti presupposto dell'imposta non richiamate espressamente nelle casistiche precedenti	NON SPETTANTE
0,1 per cento	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	NON SPETTANTE
0,00 per cento	Fabbricati rurali	

Il gettito del 2021 va versato interamente al Comune, tranne che quello degli immobili di cat. D che va versato allo Stato, usando il codice tributo 3925.

Al fine di ottenere il beneficio dell'applicazione dell'aliquota nella misura ridotta dello 0,64 per cento, l'esistenza del comodato deve risultare nelle forme di legge (contratto verbale, scrittura privata, atto pubblico, etc.).

Il Comune, in sede di accertamento tributario, si riserva di richiedere ai contribuenti l'esibizione di tale documentazione al fine di verificare il giusto diritto ad usufruire dell'aliquota ridotta.

L'esistenza di tali contratti poteva essere dimostrata con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentarsi all'Ufficio Tributi entro il termine di scadenza del versamento dell'acconto, fatto sempre salvo il diritto dell'Ufficio di verificare tali dati con la richiesta di cui si è detto.

Si ricorda che tale fattispecie di aliquota ridotta è differente dall'agevolazione prevista per il contratto di comodato dall'art. 1, c. 10 della L. n. 208/2015 che agisce, stante i requisiti ivi previsti, sull'abbattimento della base imponibile.

Ai sensi dell'art. 13, c. 3, lett. 0a) del D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 1, c. 10 della L. n. 208/2015, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, la base imponibile, per il conteggio dell'imposta, è ridotta del 50 per cento. Il beneficio si applica anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Su tale agevolazione si è espresso il Ministero dell'Economia e Finanze con risoluzione n. 1/DF/2016.

L'agevolazione statale si potrà cumulare a quella comunale:

- se il contribuente rispetta sia i parametri nazionali che quelli locali, si dovrà versare l'imposta considerando il 50% della base imponibile e l'aliquota agevolata stabilita dal Comune;
- se il contribuente rispetta solo i parametri locali, ma non quelli nazionali, si dovrà utilizzare la sola aliquota agevolata stabilita dal Comune, senza riduzione "nazionale" del 50%.

Il saldo dell'imposta va effettuato mediante versamento tramite Mod. F24 o apposito bollettino di c/c postale n. 1008857615, unico per tutti i Comuni del territorio nazionale.

Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà.

Per effetto dell'art. 78, comma 3, del D.L. 14.08.2020, n. 104:

L'I.M.U. non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d) ossia immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per effetto dell'art. 4-ter del D.L. 25.05.2021, n. 73, convertito dalla L. n. 106 del 2021, alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'I.M.U. relativa all'immobile predetto.

CODICI TRIBUTO PER MOD. F24 IMU ANNO 2021

3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE

3914 IMU – imposta municipale propria per i terreni - COMUNE

3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE

3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE

3923 IMU – imposta municipale propria – interessi da accertamento – COMUNE

3924 IMU – imposta municipale propria – sanzioni da accertamento – COMUNE

3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO - da usare anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente all'imposta dovuta.

In caso di eccedenza di versamento I.M.U. negli anni precedenti o in acconto, è possibile operare la compensazione secondo le modalità indicate nell'art. 9 del vigente Regolamento comunale consultabile sul sito internet del Comune.

Il versamento dell'imposta non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso (importo dovuto per l'intero anno) risulti pari o inferiore a €. 12,00.

☺☺

Il calcolo di quanto dovuto a titolo di saldo, con la compilazione del Mod. F24 e la documentazione informativa sono reperibili sul sito internet comunale www.comuneloano.it cliccando sull'applicativo Calcolo IMU on line 2021.

Si ricorda che il termine per la presentazione della dichiarazione IMU su modello ministeriale, relativamente all'anno 2021, è fissato al 30 giugno 2022.

Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio Relazioni con il Pubblico o al Servizio Tributi tramite contatto telefonico al n. 019/675694 int. 220-221-280 o via e-mail all'indirizzo tributi@comuneloano.it

Loano, lì 29/11/2021

L'ASSESSORE ALLE FINANZE
(Dr. Gianluigi Bocchio)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(Dr.ssa Marta Gargiulo)